

DECISIONE del 22 dicembre 2011 recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE- (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2011/884/UE)

#### *Articolo 1*

#### **Campo di applicazione**

La presente decisione si applica ai prodotti a base di riso figuranti nell'allegato I, originari della Cina o da essa spediti.

#### *Articolo 2*

#### **Definizioni**

1. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, e all'articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione relativamente al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Lotto: quantitativo distinto e specificato di materiale

b) Campione elementare: piccolo quantitativo costante di prodotto prelevato da ciascun punto di campionamento del lotto sull'intero spessore del medesimo (campionamento statico) o dal flusso di prodotti in movimento in un determinato lasso di tempo (campionamento dinamico)

c) Campione globale: quantità di prodotto ottenuta combinando e mescolando i campioni elementari prelevati da un determinato lotto

d) Campione di laboratorio: quantitativo di prodotto prelevato dal campione globale per l'effettuazione di ispezioni e analisi di laboratorio

e) Campione da analizzare: campione di laboratorio omogeneizzato, costituito dall'intero campione di laboratorio o da una sua frazione rappresentativa.

#### *Articolo 3*

#### **Notifica preventiva**

Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita. Gli operatori devono indicare inoltre la denominazione del prodotto sia che si tratti di un alimento sia di un mangime.

#### *Articolo 4*

#### **Condizioni di importazione**

1. Ciascuna partita di prodotti di cui all'articolo 1 è accompagnata da un rapporto di analisi e da un certificato sanitario conformi ai modelli di cui agli allegati III e IV, compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato del Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau della Repubblica popolare cinese.

2. Se un prodotto figurante all'allegato I non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso, il rapporto di analisi e il certificato sanitario può essere sostituito da una dichiarazione dell'operatore responsabile della partita attestante che l'alimento o il mangime non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso.

3. Il campionamento e l'analisi ai fini del rapporto di analisi di cui al paragrafo 1 rispettano le modalità indicate nell'allegato II.

4. Ogni partita è contrassegnata dal codice figurante sul certificato sanitario. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.

#### *Articolo 5*

#### **Controlli ufficiali**

1. L'autorità competente di uno Stato membro provvede affinché tutti i prodotti di cui all'articolo 1 siano sottoposti a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle condizioni di importazione di cui all'articolo 4.

2. Se una partita di prodotti, diversi da quelli indicati all'articolo 4, paragrafo 2, non è accompagnata da un certificato sanitario e dal rapporto d'analisi di cui all'articolo 4, è respinta nel paese di origine o distrutta.

3. Se la partita è accompagnata dal certificato sanitario e dal rapporto d'analisi di cui all'articolo 4, l'autorità competente preleva un campione da analizzare conformemente all'allegato II da tutte le partite, al fine di accertare la presenza di OGM non autorizzati. Se la partita comprende più lotti, campionamento e analisi sono effettuati per ciascun lotto.

4. L'autorità competente può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. In tal caso la partita rimane sotto il costante controllo delle autorità competenti in attesa dei risultati dei controlli.

5. L'immissione in libera pratica delle partite è consentita solo quando, dopo il campionamento e le analisi effettuati in conformità all'allegato II, tutti i lotti di tale partita sono considerati conformi alla normativa UE.

*Articolo 6*

**Le relazioni alla Commissione**

1. Ogni tre mesi gli Stati membri presentano una relazione su tutti i risultati di tutti gli esami analitici effettuati nel trimestre precedente sulle partite di prodotti di cui all'articolo 1.

Le relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio.

2. La relazione contiene le seguenti informazioni:

a) il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;

b) i risultati dei controlli di cui all'articolo 5;

c) il numero di partite che sono state respinte a causa della mancanza del certificato sanitario o del rapporto di analisi.

*Articolo 7*

**Frazionamento delle partite**

Le partite non sono frazionate finché le autorità competenti non hanno completato tutti i controlli ufficiali.

In caso di frazionamento dopo un controllo ufficiale, una copia autenticata del certificato sanitario e del rapporto di analisi accompagna ogni lotto della partita frazionata.

*Articolo 8*

**Costi**

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento, dall'analisi, dall'immagazzinamento e da eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

*Articolo 9*

**Disposizioni transitorie**

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all'articolo 1 che abbiano lasciato la Cina prima del 1° febbraio 2012, a condizione che la campionatura e l'analisi siano state eseguite conformemente all'articolo 4.

*Articolo 10*

**Riesame delle misure**

Le misure previste dalla presente decisione sono riesaminate entro i 6 mesi successivi all'adozione.

*Articolo 11*

**Abrogazione**

La decisione 2008/289/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 12*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 24-12-2011 (giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011

**ALLEGATO I  
ELENCHI DI PRODOTTI**

| <b>Prodotto</b>  | <b>Codice NC</b> |
|--|------------------|
| Risone (riso «paddy»)  | 1006 10          |
| Riso semigreggio (bruno)   | 1006 20          |
| Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato  | 1006 30          |
| Rotture di riso  | 1006 40 00       |
| Farina di riso   | 1102 90 50       |
| Semole e semolini di riso  | 1103 19 50       |
| Agglomerati di riso  | 1103 20 50       |
| Grani di riso in fiocchi   | 1104 19 91       |
| Cereali, schiacciati o in fiocchi (esclusi avena, frumento «grano», segala, granturco e orzo, nonché riso in fiocchi)  | 1104 19 99       |
| Amido di riso  | 1108 19 10       |
| Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto  | 1901 10 00       |
| Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova   | 1902 11 00       |
| Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti uova   | 1902 19          |
| Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)  | 1902 20          |
| Altre paste alimentari (diverse dalle paste non cotte, non farcite né altrimenti preparate e diverse dalle paste farcite, anche cotte o altrimenti preparate)  | 1902 30          |
| Alimenti preparati ottenuti per soffiatura o tostatura da cereali o da prodotti a base di cereali, ottenuti dal riso   | 1904 10 30       |
| Preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati   | 1904 20 10       |
| Alimenti preparati ottenuti da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati e fiocchi di cereali tostati o da cereali soffiati, a base di riso (escluse preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati)   | 1904 20 95       |
| Riso, precotto o altrimenti preparato, non specificato o incluso altrove (escluse farine, semole e semolini, preparazioni di alimenti ottenute da cereali soffiati o tostati o da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati e da fiocchi di cereali tostati o da cereali soffiati) | 1904 90 10       |
| Cialde di riso   | ex 1905 90 20    |
| Biscotti   | 1905 90 45       |
| Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati  | 1905 90 55       |
| Crusche, staccature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso con un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 %  | 2302 40 02       |
| Crusche, staccature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso diverse da quelle aventi un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 %   | 2302 40 08       |
| Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo   | 3504 00 00       |

## ALLEGATO II

### Metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali dell'assenza di organismi geneticamente modificati non autorizzati nei prodotti a base di riso originari della Cina

omissis

## ALLEGATO III

### MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

Intestazione dell'autorità

Certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di

Codice della partita: ..... Numero del certificato: .....

Conformemente alle disposizioni della decisione d'esecuzione 2001/884/UE della Commissione recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE della Commissione

(autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2011/884/UE)

CERTIFICA che .....  
(alimenti/mangimi di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione 2011/884/UE)

della presente partita così composta: .....  
(descrizione della partita, del prodotto, del numero e del tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a .....  
(luogo di imbarco)

da .....  
(identificazione del trasportatore)

diretta a .....  
(località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento .....  
(denominazione e indirizzo dello stabilimento)

sono stati prodotti, selezionati, manipolati, trasformati, confezionati e trasportati nel rispetto di corrette prassi igieniche.

Da questa partita sono stati prelevati campioni conformemente all'allegato II della decisione di esecuzione 2011/884/UE il ..... (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il ..... (data) realizzati da ..... (nome del laboratorio), al fine di determinare l'assenza di riso geneticamente modificato non autorizzato.

Si allegano dettagli relativi al campionamento, ai metodi di analisi e tutti i risultati.

Il presente certificato è valido fino al .....

Fatto a: ..... il .....

Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2011/884/UE

## ALLEGATO IV

### MODELLO DEL RAPPORTO DI ANALISI

omissis